



**COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA**

Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 59

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS.
175/2016.**

Il giorno **28-12-2021** alle ore 18:30, in video conferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	BRUZZESE	TERESA	CONSIGLIERE	Presente
3	BONETTI	GIGLIOLA	CONSIGLIERE	Presente
4	DOMENEGHINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
5	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
6	NESSI	ANNA	CONSIGLIERE	Presente
7	RISI	ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
8	BETTONI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
9	MUSATI	NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
10	INVERNICI	DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
11	FRASSI	MONICA	CONSIGLIERE	Presente
12	BELLERI	ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
13	FAUSTINI	CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 13
Totale assenti n. 0

Presiede il **SINDACO** LAINI FEDERICO.

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE** CORTESI LAURA.

n. 59 del 28-12-2021

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016.

Prende la parola l'Assessore **Zanardini Claudia** la quale illustra l'argomento all'ordine del giorno, ricordando che ogni anno è necessario effettuare la ricognizione rispetto alle partecipazioni detenute dal Comune, situazione che non risulta modificata rispetto all'anno precedente.

Si collega il Consigliere Domeneghini Matteo: **P n. 12**

Il consigliere **Invernici Diego** chiede se coi sono novità rispetto alla liquidazione della Tas ed in particolare quali sono i motivi che ostacolano la liquidazione stessa; chiede inoltre, se si è risolta la questione del Consorzio della castagna.

Si Collega il Consigliere Faustini Claudio: **P n. 13**

Il Sindaco informa che la situazione della Tas vede ancora uno stallo in quanto non è stato trovato un accordo tra la parte Bresciana e quella Bergamasca. Per quanto attiene al Consorzio della castagna la nostra quota è stata dismessa, manca solamente la liquidazione e pertanto è corretto non riportare il Consorzio all'interno di questa ricognizione.

Il Consigliere **Invernici Diego** preannuncia il voto fortemente contrario del gruppo, in considerazione della mancanza della parte relativa al Consorzio della castagna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- * le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- * l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare

annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione: delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- ✓ il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2020 avente ad oggetto: “Razionalizzazione annuale delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20, comma 2 D.lgs. n.175/2016 prevede l'obbligo di adozione, entro il 31.12.2021, di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;

- l'art. 20, comma 4 D.lgs. n.175/2016 prevede, alla luce del dato testuale che recita: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti";

OSSERVATO che risulta necessario predisporre, alla luce dei criteri normativi, idoneo Piano di razionalizzazione 2021, riferito alla situazione al 31.12.2020;

PRESO ATTO che le partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, sono quelle compendiate nel **Piano di razionalizzazione 2021, riferito alla situazione al 31/12/2020**, allegato alla presente (**Allegato A**), redatto secondo le indicazioni del MEF- Dipartimento del Tesoro, il quale indica altresì le misure di razionalizzazione da adottare, proposte dagli Uffici e condivise dell'Amministrazione, e oggetto di successiva verifica;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Invernici Diego, Belleri Andrea, Faustini Claudio e Frassi Monica), espressi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri partecipanti e votanti

DELIBERA

- 1. di approvare il Piano di razionalizzazione 2021** delle partecipazioni pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 2. di demandare** ai competenti Uffici gli adempimenti scaturenti dalla presente deliberazione, sia con riferimento all'attivazione delle misure di razionalizzazione previste sia con riguardo agli obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa;
- 3. di dichiarare**, con votazione favorevole n. 9, astenuti n. 4 (Invernici Diego, Faustini Claudio, Belleri Andrea e Frassi Monica), espressa nelle forme di legge da n. 13 consiglieri partecipanti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi
Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'albo (art.134 del decreto legislativo n. 267/2000).
